SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2003.

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2003 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

03A00755

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2002. Situazione del bilancio dello Stato.

03A00784

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2002, n. 304.

Regolamento recante integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sulle caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerato che, ai sensi degli articoli 17 e 21, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le modalità e caratteristiche delle tessere del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con una integrazione al Regolamento di servizio, approvato con il citato decreto n. 82 del 1999;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 × 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e: "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione: "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".

2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 è rosso scuro.

3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario".

4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verrà consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

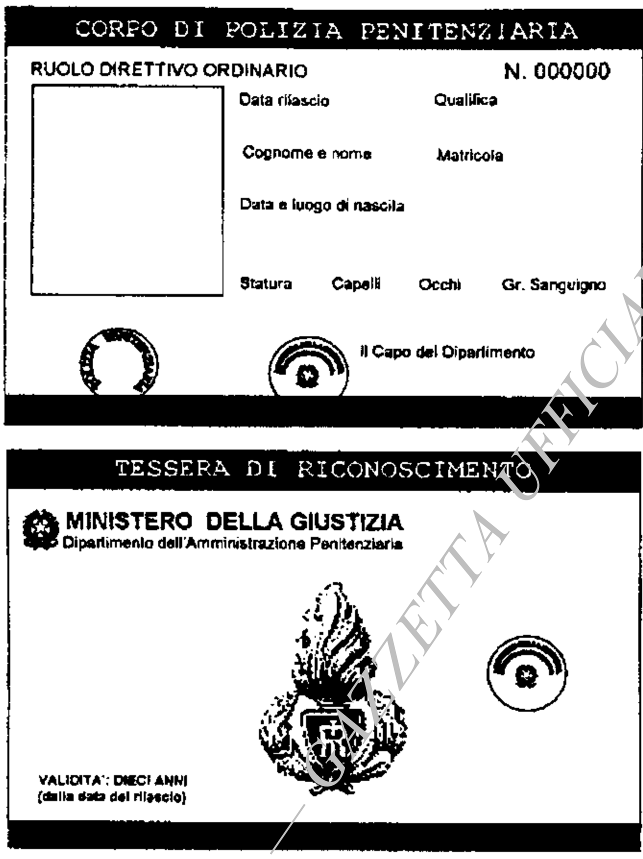
MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

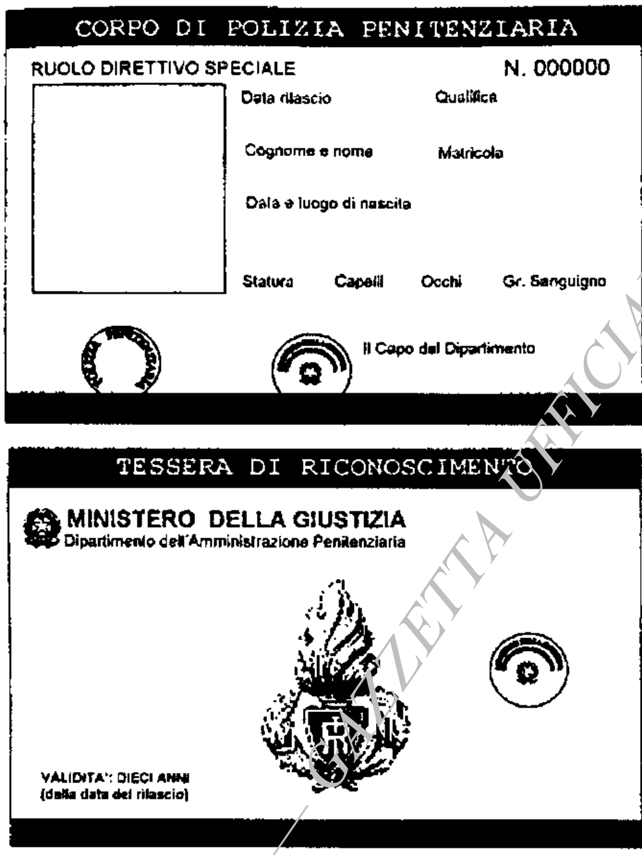
Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 67

ALLEGATO D-BIS
(articolo 6-*bis*)



ALLEGATO D-TER
(articolo 6-*bis*)



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino della carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della Magistratura):

«Art. 12 *(Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria)*. — 1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;

e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 21, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 17 *(Tessera di riconoscimento)*. — 1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane».

«Art. 21 *(Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, reca: «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria».

03G0014

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2003.

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, con il quale, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state fissate per l'anno 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 32, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza relativamente all'anno 2003 la spesa di 159.114.224,77 euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: € 0,17 al mc.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 244

03A00718

DECRETO 23 gennaio 2003.

Modificazioni del decreto 9 marzo 1999 concernente criteri e modalità per la contrazione dei mutui destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», e in particolare l'art. 1 con il quale «per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico,

ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico» la quale all'art. 3, comma 2, stabilisce che «per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» la quale all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dell'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato istituito dall'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e, in particolare, l'art. 54, comma 1, il quale prevede che: «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti di impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 144, comma 1, il quale prevede che: «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati, nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che: «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati, nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;

Visto l'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze organizzato in Dipartimenti;

Visto il decreto 9 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1999, recante «Criteri e modalità per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Ritenuto opportuno aggiornare le modalità e le condizioni per la contrazione dei mutui di cui ai citati art. 3, comma 2, della legge n. 295/1998 e art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 448/1998 e successive integrazioni, fissati con il citato decreto del 9 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

I commi 4 e 5 dell'art. 2 del decreto 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1999, di cui al preambolo, sono sostituiti dai seguenti commi:

«Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione, saranno determinati al tasso Euribor sei mesi, riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,20 punti percentuali annui.».

«Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione, sarà pari al Tasso Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del decimo giorno lavorativo bancario antecedente la data dell'ultima erogazione sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,15 punti percentuali annui.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A00864

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Gallinaro.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Gallinaro (Frosinone) n. 15 del 31 gennaio 2000, pervenuta al Ministero delle attività produttive in data 23 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Gallinaro alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2002/2791 dell'11 novembre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Gallinaro, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Gallinaro vanno attribuiti 2131 gradi-giorno con la modifica della zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Gallinaro, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	E	2131	558	Gallinaro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00751

DECRETO 16 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Cutigliano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A,* recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, e del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Cutigliano (Pistoia) prot. n. 9176 del 21 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Cutigliano alla zona climatica E, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2002/2655 del 28 ottobre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Cutigliano, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Cutigliano vanno attribuiti 2901 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Cutigliano, in provincia di Pistoia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PT	E	2901	678	Cutigliano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00752

DECRETO 30 dicembre 2002.

Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario finalizzate al sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento degli impianti a fune.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 158/L del 3 agosto 2002, che detta disposizioni per il trasferimento di risorse per un totale di 180 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per concedere contributi a progetti di investimento per l'ammodernamento e l'innovazione di impianti a fune;

Visto il comma 6 dell'art. 31 della predetta legge n. 166/2002 che prevede, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune;

Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980, che detta «nuove norme in materia di polizia, di sicurezza e di regolarità nell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, n. 23, recante «norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari, aerei e terrestri»;

Visto il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1999, che ripartisce tra le regioni a statuto ordinario l'importo di L. 200.000.000.000 del «Fondo» per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune previsto dall'art. 8 della legge n. 140/1999 per importi di L. 10.000.000.000 da erogare annualmente nel periodo dal 1999 al 2018, per gli importi come di seguito indicato;

	Lire	Euro
	—	—
Piemonte	773.900.000	339.685,99
Lombardia	2.284.700.000	1.179.949,07
Veneto	2.240.250.000	1.156.992,57
Liguria	529.200.000	273.308,99
Emilia e Romagna	676.150.000	349.202,33
Toscana	1.170.250.000	604.383,69
Marche	544.100.000	281.004,20
Umbria	85.450.000	44.131,24
Lazio	16.150.000	8.340,78
Abruzzo	1.471.300.000	759.863,04
Molise	33.050.000	17.068,90
Campania	137.750.000	71.141,94
Basilicata	37.750.000	19.496,25

Visto il decreto del 31 luglio 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che modifica il predetto decreto del 24 novembre 1999 per la ripartizione delle risorse del «Fondo» di € 92.962.241,84 (pari a L. 180.000.000.000) negli anni dal 2001 al 2018 per gli importi qui di seguito indicati:

	Euro
	—
Piemonte	420.912,37
Lombardia	1.243.341,57
Veneto	1.219.354,74
Liguria	10.472,71
Emilia e Romagna	368.004,46
Toscana	636.963,34
Marche	296.101,78
Umbria	46.452,20
Lazio	8.779,77
Abruzzo	800.795,35
Molise	17.932,42
Campania	74.943,58
Basilicata	20.514,70

Tenuto conto che sono state erogate alle regioni a statuto ordinario in totale le somme qui di seguito indicate dovute quanto a € 5.164.568,99 per gli anni 1999 e 2000 con le modalità del decreto interministeriale 24 novembre 1999, e quanto a € 5.164.568,99 con le modalità del decreto interministeriale del 31 luglio 2002:

	Euro
	—
Piemonte	820.598,36
Lombardia	2.423.290,64
Veneto	2.376.347,31
Liguria	283.781,70
Emilia e Romagna	717.206,79
Toscana	1.241.347,03
Marche	577.105,98
Umbria	90.583,44
Lazio	17.120,55
Abruzzo	1.560.658,39
Molise	35.001,32
Campania	146.085,52
Basilicata	40.010,95

Tenuto conto che a seguito della delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta della regione Liguria la regione deve restituire la somma di € 525.672,56 in applicazione della modifica introdotta dal D.I. del 31 luglio 2002 al D.I. del 24 novembre 1999, per aver liquidato € 557.090,69 rispetto ad € 31.418,13 dovuti;

Considerata l'intesa con le regioni a statuto ordinario raggiunta nella seduta del 19 dicembre 2002 della Conferenza Stato-regioni e province autonome per la ripartizione delle risorse di € 180.000.000,00 previste dall'art. 31 della legge n. 166/2002 per aver approvato i seguenti criteri:

a) l'importo di € 87.797.672,85 (pari a L. 200.000.000.000 meno L. 30.000.000.000) di cui al decreto del 31 luglio 2002, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 3736 del 9 settembre 2002, previsto per gli anni dal 2002 al 2018, con la stessa ripartizione degli investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui alle domande presentate alle regioni con riferimento al primo «bando» dell'anno 1999, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 140/1999;

b) l'importo di € 18.440.465,43 (pari al 20% di € 92.202.327,15) da ripartire uniformemente tra tutte le regioni a statuto ordinario con impianti a fune in servizio pubblico;

c) l'importo di € 32.270.814,50 (pari al 35% di € 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero degli impianti esistenti al 31 dicembre 2001 tenuto conto di un coefficiente pari a 1 per le funivie bifuni e funicolari, pari a 0,80 per le seggiovie e le cabinovie ad attacco fisso ed agganciamento automatico e pari a 0,40 per le sciovie e gli ascensori elettrici;

d) l'importo di € 41.491.047,22 (pari al 45% di € 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero di impianti che alla data del 31 dicembre 2001 hanno superato la prima revisione generale secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 gennaio 1985, n. 23 «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», tenendo, altresì, presenti i pesi per tipologia di impianti indicati alla precedente lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse di € 180.000.000,00 sono ripartite e liquidate alle regioni a statuto ordinario per gli importi indicati nel seguente prospetto tenendo conto che per la regione Liguria l'importo da liquidare è al netto di € 525.672,56 per tener conto delle modifiche approvate con delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della giunta della Liguria, citata nelle premesse:

	Risorse anni dal 2002 al 2018 (euro) *a* D.I. 31 luglio 2002	Rifinanziamento anni dal 2001 al 2018 (euro) *b* Art. 31 legge n. 166/02	Risorse assegnate (euro) *c = a + b*	Da restituire (euro) *d*	Da pagare a saldo (euro) *e = c − d*
Piemonte	7.155.510,29	19.992.518,85	27.148.029,14	—	27.148.029,14
Lombardia	21.136.806,71	18.609.231,46	39.746.038,17	—	39.746.038,17
Veneto	20.729.030,58	15.939.830,00	36.668.860,58	—	36.668.860,58
Liguria	178.036,07	1.921.862,53	2.099.898,60	525.672,56	1.574.266,04
Emilia-Romagna	6.256.075,82	6.497.328,87	12.753.404,69	—	12.753.404,69
Toscana	10.828.376,78	5.464.272,36	16.292.649,14	—	16.292.649,14
Marche	5.033.730,26	1.712.161,27	6.745.891,53	—	6.745.891,53
Umbria	789.687,40	3.523.932,33	4.313.619,73	—	4.313.619,73
Lazio	149.256,09	4.114.566,96	4.263.823,05	—	4.263.823,05
Abruzzo	13.613.520,95	6.527.451,79	20.140.972,74	—	20.140.972,74
Molise	304.851,14	1.639.841,22	1.944.692,36	—	1.944.692,36
Campania	1.274.040,86	2.340.799,06	3.614.839,92	—	3.614.839,92
Basilicata	348.749,90	1.786.034,66	2.134.784,56	—	2.134.784,56
Calabria	—	2.132.495,79	2.132.495,79	—	2.132.495,79
TOTALE	87.797.672,85	92.202.327,15	180.000.000,00	525.672,56	179.474.327,44

Art. 2.

Le regioni con le risorse assegnate possono concedere agevolazioni a seguito di presentazione di domande per progetti di investimento presentati dalle imprese per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Le regioni possono concedere ed erogare le agevolazioni ai progetti di investimento nei limiti e con modalità indicate dalla Commissione europea, C (2002) 599 fin, del 27 febbraio 2002, a seguito dell'esame del regime di aiuto n. 0376/2001 trasmesso per applicare l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 3.

Le regioni per la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese che hanno presentato domanda con il primo bando indetto nell'anno 1999 debbono tener conto dell'ordine in graduatoria stabilito dalla data di presentazione delle domande di agevolazione.

Per i progetti di cui al precedente comma, il contributo è concesso nella misura del 40% della spesa ammissibile oggetto della domanda presentata dalle imprese in seguito al bando emanato con circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, a condizione che risultino realizzati o in corso di realizzazione, entro la data del 31 dicembre 2002, i progetti di investimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

03A00658

DECRETO 9 gennaio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Immobiliare Pievesestina», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 luglio 1985, con cui la «S.r.l. Immobiliare Pievesestina» collegata alla S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro;

Visto il provvedimento in data 31 ottobre 2001 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale di piano del riparto finale, del bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 7 novembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che la cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state proposte osservazioni al bilancio finale di liquidazione, conto di gestione e riparto finale e che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Immobiliare Pievesestina»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Immobiliare Pievesestina»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, della «S.r.l. Immobiliare Pievesestina», con sede in Roma.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, nonché alla cancellazione della «S.r.l. Immobiliare Pievesestina» dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 9 gennaio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A00719

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi nel settore trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 18 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito, dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15 del predetto art. 1 con il quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Tenuto conto che dall'esame della legge 28 dicembre 2001, n. 449 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002) e dalla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio *de quo*, risulta che, in difformità alle richieste contenute nella scheda capitolo e a differenza di quanto previsto nei bilanci degli anni precedenti, sul capitolo 2424, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza è pari all'importo di € 477.722.631, mentre la cassa ammonta a soli € 322.785.562;

Vista la nota del 16 maggio 2002, n. 1150, con la quale il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio, la variazione in aumento, della sola cassa, per un importo di € 154.937.069;

Considerato che con nota del 19 novembre 2002 n. 126361, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non poter procedere all'integrazione richiesta, in quanto non compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che sul medesimo capitolo 2424 è stato già autorizzato il pagamento di € 82.633.103,85, con decreto dirigenziale 1° luglio 2002, n. 32/TPL, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194 e di € 18.075.990,75, con decreto dirigenziale 9 agosto 2002, n. 33/TPL, a favore delle medesime regioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Constatato, pertanto, che la cassa attualmente disponibile sul capitolo in parola ammonta complessivamente a € 222.076.467,40;

Tenuto conto che, dall'articolazione del medesimo capitolo, risultano disponibili, a favore delle regioni a statuto ordinario, € 185.924.484,40 per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 98/1995, € 24.789.931,00 e € 11.362.052,00, rispettivamente a favore della regione Lazio e della regione Campania, per le finalità di cui allo stesso art. 1, comma 4;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di € 185.924.484,40 proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, di € 24.789.931,00 a favore della regione Lazio e di € 11.362.052,00 a favore della

regione Campania, nonché di € 9.953.673,82 sul capitolo 2426 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;

Vista la direttiva ministeriale dell'8 febbraio 2002 n. 21/141/1214, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 119, con la quale, per l'anno 2002, sono stati conferiti obiettivi ed assegnate le relative quote parti del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai titolari dei Centri di responsabilità;

Autorizza

il pagamento della somma di € 222.076.467,40 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», per l'anno finanziario 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata, nonché il pagamento della somma di € 9.953.673,82 sul capitolo 2426 del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario - Capitolo 2424		C/C n.
Abruzzo	4.043.575,83	31195
Basilicata	2.296.167,38	31649
Calabria	5.322.510,92	31789
Campania	22.828.427,83	31409
Emilia-Romagna	13.813.907,49	30864
Lazio	30.891.353,17	31183
Liguria	9.088.326,85	32211
Lombardia	36.308.234,77	30268
Marche	4.325.561,30	31118
Molise	468.755,07	31207
Piemonte	15.915.699,27	31930
Puglia	11.379.141,85	31601
Toscana	13.127.395,42	30938
Umbria	2.663.227,39	31068
Veneto	13.452.199,86	30522
TOTALE . . .	185.924.484,40	
Campania	11.362.052,00	31409
Lazio	24.789.931,00	31183
TOTALE . . .	36.151.983,00	

Per le regioni a statuto speciale, i singoli importi sono da versare sui c/c che le stesse intrattengono presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto speciale - Capitolo 2426		C/C n.
Friuli-Venezia Giulia	1.668.155,78	22714
Sardegna	1.998.171,74	22709
Sicilia	6.287.346,29	22721
TOTALE . . .	9.953.673,81	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A00684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione, per l'anno 2003, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento e, comunque, in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2003, alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2003 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2003

SETTORE	QUALIFICHE		RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1497,23	1497,23
		II	Da	1497,24	
			a	1563,15	1563,15
		III	Da	1563,16	
			a	1629,08	1629,08
		IV	Da	1629,09	
				in poi	1760,91
	Impiegati	I	Fino a	1760,91	1760,91
		II	Da	1760,92	
			a	2092,68	2092,68
		III	Da	2092,69	
			a	2424,45	2424,45
		IV	Da	2424,46	
			a	2883,02	2883,02
		V	Da	2883,03	
				in poi	3087,98
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1497,23	1497,23
		II	Da	1497,24	
			a	1563,15	1563,15
		III	Da	1563,16	
			a	1629,08	1629,08
		IV	Da	1629,09	
				in poi	1760,91
	Impiegati	I	Fino a	1760,91	1760,91
		II	Da	1760,92	
			a	2092,68	2092,68
		III	Da	2092,69	
			a	2424,45	2424,45
		IV	Da	2424,46	
			a	2883,02	2883,02
		V	Da	2883,03	
				in poi	3087,98

SETTORE	QUALIFICHE				
	Terza area professionale				Seconda area professionale
Credito	IV livello 2648,31	III livello 2446,39	II livello 2194,59	I livello 1942,78	1873,41
Assicurazioni	Capi ufficio 2441,74	Vice capi ufficio 2223,01	Impiegati di concetto 2069,70	Impiegati d'ordine 1900,08	Ausiliari 1739,16
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 1909,33	Impiegati di concetto (II e III livello) 1792,44 / 1679,36	Personale d'ordine (IV livello) 1592,91	Altro personale (V livello) 1538,55	Altro personale (VI livello) 1148,20
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2660,66	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2431,77	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2280,09	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 1899,54	Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) 1825,05

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1302,05	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1199,30	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1110,15	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1057,41	Operai specializzati super 1206,91	Operai specializzati 1156,90	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3299,45	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 2778,63	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2479,62	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2356,76	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 1935,97	Operai generici 1783,74	Generici cinematografici 1698,93
Spettacolo	Impiegati direttivi 1879,42	Impiegati con funzioni direttive 1688,05	Impiegati di concetto 1535,29	Impiegati d'ordine 1388,50	Operai specializzati 1496,69	Operai 1313,47	
	Professori d'orchestra 1783,74	Artisti del coro 1347,73	Tersicorei 1598,90	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, riviste e commedia musicale 1329,79			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1773,95	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1518,98	Operai 1401,01				

QUADRI - VALORI 2003

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 3087,98	3087,98
	II	Da 3087,99 a 3565,85	3565,85
	III	Da 3565,86 a 4043,72	4043,72
	IV	Da 4043,73 a 4591,73	4591,73
	V	Da 4591,74 a 5139,73	5139,73
	VI	Da 5139,74 in poi	6022,30
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3087,98	3087,98
	II	Da 3087,99 a 3565,85	3565,85
	III	Da 3565,86 a 4043,72	4043,72
	IV	Da 4043,73 a 4591,73	4591,73
	V	Da 4591,74 a 5139,73	5139,73
	VI	Da 5139,74 in poi	6022,30
Credito	I livello	3578,91	
	II livello	3002,23	
	III livello	2657,96	
	IV livello	2499,47	
Agricoltura	Unica		1381,43
Assicurazioni	I	Fino a 2557,91	2557,91
	II	Da 2557,92 a 2822,12	2822,12
	III	Da 2822,13 in poi	3087,98
Commercio	I	Fino a 1857,13	1857,13
	II	Da 1857,14 a 2346,97	2346,97
	III	Da 2346,98 in poi	2817,23
Trasporto aereo	I	Fino a 3191,27	3191,27
	II	Da 3191,28 a 3647,39	3647,39
	III	Da 3647,40 in poi	4179,09

DIRIGENTI - VALORI 2003

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 4591,73	4591,73
	II	Da 4591,74 a 6022,30	6022,30
	III	Da 6022,31 a 6904,87	6904,87
	IV	Da 6904,88 a 7452,87	7452,87
	V	Da 7452,88 a 7787,44	7787,44
	VI	Da 7787,45 a 8000,87	8000,87
	VII	Da 8000,88 a 8670,02	8670,02
	VIII	Da 8670,03 in poi	12200,30
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 4591,73	4591,73
	II	Da 4591,74 a 6022,30	6022,30
	III	Da 6022,31 a 6904,87	6904,87
	IV	Da 6904,88 a 7452,87	7452,87
	V	Da 7452,88 a 7787,44	7787,44
	VI	Da 7787,45 a 8000,87	8000,87
	VII	Da 8000,88 a 8670,02	8670,02
	VIII	Da 8670,03 in poi	12200,30
Credito	I	Fino a 4593,54	4593,54
	II	Da 4593,55 a 5016,30	5016,30
	III	Da 5016,31 a 5439,05	5439,05
	IV	Da 5439,06 a 5861,81	5861,81
	V	Da 5861,82 a 6657,14	6627,83
	VI	Da 6657,15 a 7452,48	7393,85
	VII	Da 7452,49 a 8571,10	8503,68
	VIII	Oltre 8571,10	9982,34
Agricoltura	Unica		2394,27
Assicurazioni	I	Fino a 4516,70	4516,70
	II	Da 4516,71 a 6050,90	6050,90
	III	Da 6050,91 a 7225,75	7225,75
	IV	Da 7225,76 a 8310,34	8310,34
	V	Da 8310,35 in poi	9755,38

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Commercio	I	Fino a 4293,27	4293,27
	II	Da 4293,28 a 5548,57	5548,57
	III	Da 5548,58 a 6782,12	6782,12
	IV	Da 6782,13 in poi	8015,69
Trasporto aereo	I	Fino a 4747,21	4747,21
	II	Da 4747,22 a 6225,96	6225,96
	III	Da 6225,97 a 8093,42	8093,42
	IV	Da 8093,43 a 10116,38	10116,38
	V	Da 10116,39 in poi	12061,58

GIORNALISTI - VALORI 2003

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a 2497,02	2497,02
	II	Da 2497,03 a 4070,36	4070,36
	III	Da 4070,37 a 4810,82	4810,82
	IV	Da 4810,83 a 5643,16	5643,16
	V	Da 5643,17 in poi	6618,48

03A00720

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baby Rinol C.M.».

IL DIRIGENTE
GENERALE DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Decreto A.I.C. n. 608

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 136, c.a.p. 00144, codice fiscale n. 05038691001, è stata autorizzata a mettere in commercio il medicinale «Baby - Rinolo», nella forma e confezione BB sciroppo 120 ml A.I.C. n. 020651016;

Vista la nota n. 800.6.FS. 290 del 30 ottobre 2001, con la quale l'ufficio di farmacovigilanza ha imposto la presentazione della modifica della composizione limitatamente all'eliminazione della fenilpropanolamina;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2002, con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 136, c.a.p. 00144, codice fiscale n. 05038691001, in ottemperanza alla suddetta nota, ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio il medicinale «Baby Rinolo C.M.», nella forma e confezione «2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 120 ml ed ha manifestato la volontà di effettuarne la produzione, il controllo ed il confezionamento nello stabilimento indicato nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerata la dichiarazione con la quale la società attesta che non sussiste pregiudizio della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale;

Considerato che lo stabilimento indicato risulta idoneo alla produzione, controllo e confezionamento del medicinale di cui trattasi e che quest'ultimo possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le leggi 27 dicembre 1997, n. 449, 23 dicembre 1998, n. 448, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, recante «Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, agli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'8 ottobre 2002;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni»;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Ritenuto necessario procedere alla revoca d'ufficio del medicinale «Baby Rinolo» (A.I.C. n. 020651016);

Visto lart. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Baby Rinolo C.M.», nella forma e confezione: «2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo - 1 flacone da 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 136 - c.a.p. 00144, codice fiscale n. 05038691001.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 2,4 g/100 ml + 0,015 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 120 ml - A.I.C. n. 035550019 (in base 10) - 11WWU3 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese 118 (produzione del prodotto finito).

Composizione: 1 flacone da 120 ml contiene:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g; clorfenamina maleato 0,015 g;

eccipienti: saccarosio 40 g; saccarina 0,125 g; sodio metabisolfito 0,1 g; sorbitolo soluzione 35,7 g; metile-p-idrossibenzoato 0,08 g; propile-p-idrossibenzoato 0,02 g; sodio fosfato monobasico monoidrato 0,95 g; sodio fosfato bibasico dodecaidrato 0,048 g; eritrosina

(E127) 0,1 g; glicole propilenico 15 g; alcool 7 g; essenza di arancio 0,16 ml; essenza di albicocca 0,004 ml; dietanolamina 0,085 g; acqua deionizzata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle affezioni acute febbrili delle prime vie respiratorie, nelle sinusiti acute e subacute.

Art. 2.

È revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Baby - Rinolo», nella forma e confezione BB sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 020651016.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 020651016, devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Art. 3.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, la società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento in questione l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano autorizzati.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 dicembre 2002

Il dirigente: GUALANO

03A00689

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni 24 e 31 dicembre 2002, nelle ore pomeridiane, così come autorizzato dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998; statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 10 gennaio 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A00685

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 20 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 123/7/2002 in data 8 gennaio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa nel giorno 20 dicembre 2002, causato da un'assemblea del personale dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0870
Yen giapponese	127,92
Corona danese	7,4370
Lira Sterlina	0,66470
Corona svedese	9,2460
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	85,08
Corona norvegese	7,4555
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57880
Corona ceca	31,388
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,21
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6267
Lira maltese	0,4214
Zloty polacco	4,1810
Leu romeno	36028
Tallero sloveno	230,9512
Corona slovacca	42,116
Lira turca	1804000
Dollaro australiano	1,8338
Dollaro canadese	1,6504
Dollaro di Hong Kong	8,4781
Dollaro neozelandese	1,9780
Dollaro di Singapore	1,8762
Won sudcoreano	1272,55
Rand sudafricano	9,5276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

03A00971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto ministeriale 29 novembre 2002, recante: «Modifica della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni e integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante modifica della voce 47».

Si comunica che nel titolo del decreto ministeriale di cui all'oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2002, è stata, per errore, indicata la voce n. 47 invece che la voce n. 11.

03A00786

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isogyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 794 del 17 dicembre 2002

Medicinale: ISOGYN.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Alcide De Gasperi n. 165/B - c.a.p. 95100 Italia, codice fiscale n. 03115090874.

Variazione A.I.C.: modifica standard-terms.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate;

A.I.C. n. 025358019 - «1% crema dermatologica» tubo 20 g;

A.I.C. n. 025358045 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + 6 applicatori monouso;

A.I.C. n. 025358060 - «600 mg ovuli vaginali» 5 ovuli.

03A00683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asalex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 814 del 20 dicembre 2002

Medicinale: ASALEX.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - c.a.p. 43100 Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Per la confezione: 400 mg 60 compresse gastrores a rilascio modificato:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, silice colloidale idrata, dimetilftalato, copolimero ac. metacrilico, dimeticone, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, silice colloidale idrata, copolimero ac. metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso, trietilcitrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la confezione: 800 mg 60, compresse gastrores a rilascio modificato:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: cellulosa microcristallina sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, dimetilftalato, copolimero ac. metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: cellulosa microcristallina sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, copolimero ac. metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso, trietilcitrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027122100 - 400 mg 60 compresse gastrores. a rilascio modificato, varia a «400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse;

A.I.C. n. 027122124 - 800 mg 60 compresse gastrores. a rilascio modificato, varia a «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00679

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metazol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 817 del 20 dicembre 2002

Medicinale: METAZOL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), Strada Solaro n. 75/77 - c.a.p. 18038, codice fiscale n. 00071020085.

Variazione A.I.C.: eliminazione di un'indicazione su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'eliminazione dell'indicazione riferita all'uso del medicinale nei soggetti di età inferiore a 16 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027399017 - im 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027399029 - im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala 3 ml;

A.I.C. n. 027399031 - iv 1 fl. 1000 mg + 1 f. solv. 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027399043 - iv 1 flacone 2000 mg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027399017 - im 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 3 ml (sospesa), varia a: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 027399029 - im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala 3 ml varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 027399031 - iv 1 fl. 1000 mg + 1 f. solv. 10 ml (sospesa), varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 027399043 - iv 1 flacone 2000 mg (sospesa), varia a: «2 g polvere soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «im 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 3 ml» (A.I.C. n. 027399017), «iv 1 fl. 1000 mg + 1 f. solv. 10 ml» (A.I.C. n. 027399031), «iv 1 flacone 2000 mg» (A.I.C. n. 027399043), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A00682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colchicina lirca»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 819 del 20 dicembre 2002

Medicinale: COLCHICINA LIRCA.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede legale e domicilio fiscale in Funchal - Madeira, Rua Dos Murcas n. 88 - Portogallo (PT).

Variazione A.I.C.: modifica stampanti per adeguamento delle denominazioni alla lista degli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si accetta l'adeguamento agli standard terms della Farmacopea europea per la forma farmaceutica della specialità medicinale in oggetto, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 009964038 - 60 granuli 1 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 009964038 - «1 mg compresse» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00681

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trinitrina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 821 del 20 dicembre 2002

Medicinale: TRINITRINA.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede legale e domicilio fiscale in Funchal - Madeira, Rua Dos Murcas n. 88 - Portogallo (PT).

Variazione A.I.C.: modifica stampati per adeguamento delle denominazioni alla lista degli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si accetta l'adeguamento agli standard terms della Farmacopea europea per la forma farmaceutica della specialità in oggetto, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 006035012 - 70 confetti 0,3 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 006035012 - «0,3 mg compresse rivestite» 70 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 4 del 13 gennaio 2003

Specialità medicinali: ALMARYTM, GONOR, MINITRAN, PRONTORED, RIKOSILVER, THEOLAIR.

Società 3M Italia S.p.a., via S. Bovio n. 3 - 20090 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali nelle forme e numeri di A.I.C. elencate nel decreto n. 271 del 7 giugno 2002, prodotti anteriormente al 28 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto n. 271 del 7 giugno 2002 possono essere dispensate per ulteriori centottanta giorni dal 25 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Estratto provvedimento n. 3 del 3 gennaio 2003

Medicinale per uso veterinario VANTAGE 300 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100075047.

Modifica stampati su richiesta dellà società titolare dell'A.I.C.

Titolare: A.I.C. Bayer S.p.a. - Viale Certosa n. 130 - Milano.

È autorizzata la modifica degli stampati conseguente alla eliminazione dell'astuccio con l'unificazione in unica etichetta di tipo fixaform dei testi del flacone e del foglio illustrativo.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Bursine 2».

Estratto provvedimento n. 4 del 14 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC BURSINE 2 nelle confezioni:

10 flaconi × 1000 dosi - A.I.C. n. 101493137;

1 flacone × 5000 dosi - A.I.C. n. 101493029.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suindicata l'immissione in commercio della seguente confezione:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101493031.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek CVI».

Estratto provvedimento n. 5 del 14 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC MAREK CVI nella confezione 6 fiale da 1000 dosi cadauna - A.I.C. n. 101489019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 002789304090.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta di nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione:

1 fiala × 1000 dosi - A.I.C. n. 101489021.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine».

Estratto provvedimento n. 6 del 14 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE compresse nelle confezioni:

scatola da 8 compresse da 75 mg - A.I.C. n. 100066012;

scatola da 120 compresse da 75 mg - A.I.C. n. 100066051;

scatola da 12 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066024;

scatola da 24 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066036;

scatola da 10 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066048;

scatola da 40 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066063;

scatola da 120 compresse da 600 mg - A.I.C. n. 100066075.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede legale in Carros (Francia) - 1 ère Avenue - 2065 M-L.I.D.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta di nuove confezioni.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

scatola da 120 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066087;

scatola da 420 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100066099.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A00650

COMUNE DI ALATRI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Alatri (prov. di Frosinone) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta I.C.I. per l'anno 2003:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno di imposta 2003 è stabilita nella misura del 6,5 per mille;

b) l'aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta è stabilita nella misura del 5 per mille;

c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse è stabilita nella misura del 5,50 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

3) è approvato, in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad € 129,11;

ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad € 129,11 per:

A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni a far data dal 1° gennaio 2003;

B) inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno 2002;

C) lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D) lavoratori in cassa integrazione;

E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%);

F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2002.

Per potere fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (€ 129,11) è necessario che:

nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma pari ad € 9.296,22, incrementata di € 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto *E)* il cui reddito annuale è elevato ad € 14.460,79.

Viene — inoltre — riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di € 129,11 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al nucleo familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del comune.

(Omissis).

03A00503

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Champdepraz (prov. di Aosta) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 4,00 per mille;

2) di fissare in € 160,00 annui la detrazione per l'abitazione principale per il versamento dell'I.C.I. a decorrere dall'anno impositivo 2003;

(Omissis).

03A00504

COMUNE DI COGLIATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cogliate (prov. di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.:

aliquota ordinaria 5,4 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale 4,2 per mille;

detrazione per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A00505

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nave San Rocco (prov. di Trento) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nell'anno 2003 nella misura unica del cinque per mille ed in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) *(Omissis);*

3) *(Omissis);*

4) *(Omissis).*

03A00506

COMUNE DI NOGARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nogara (prov. di Verona) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di riconfermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4 per mille pertinenze abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri immobili.

2) È confermata la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura fissa di € 103,29 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nell'abitazione principale.

3) Per l'anno 2003 viene determinata in € 51,65, l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla dettazione di € 103,29 prevista dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle seguenti categorie di contribuenti:

A) Pensionati:

1) possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio è abitato a titolo del diritto di sufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2003;

3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a € 7.819,67 annui lordi riferito all'anno 2002. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

B) Famiglie numerose:

1) possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 2003;

3) reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 46.918,04 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.819,67 lordi annui per ogni componente superiore a sei.

C) Portatori di handicap:

1) handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà.

D) Ricoverati in condizioni di lungodegenza:

1) ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l'agevolazione è riferita alla loro quota di proprietà, ed è usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Nei casi di cui alla lettera *A)* (Pensionati) e alla lettera *B)* (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 51,65 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

4) Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto tre, vengono determinati i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 154, 94;

la richieta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 15 aprile 2003 al comune di Nogara, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo;

sarà compito del funzionario I.C.I. del comune verificare le richieste-autocertificazioni;

entro il 31 maggio 2003 il funzionario suddetto provvederà con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12, legge n. 241/1990, in quanto applicabili;

l'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

(Omissis).

03A00507

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nogarole Rocca (prov. di Verona), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003, per i motivi in premessa specificati, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili nelle misure desumibili dal prospetto specificativo di seguito riportato:

Descrizione dei cespiti e delle detrazioni	Aliquote e detrazioni
unità immobiliare adibita ad abitazione principale	5,50‰
altre unità immobiliari diverse dalle aree fabbricabili	6‰
aree fabbricabili	7‰
detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore all'80%	€ 258,00
detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta)	€ 129,00

(Omissis).

03A00508

COMUNE DI QUARTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Quarto (prov. di Napoli), ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, e con effetto dal 1° gennaio 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

1) tipologia: unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 cod. civ. a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente; aliquota 6 per mille; detrazione: € 103,29;

2) tipoligia: unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; aliquota: 6 per mille;

3) tipologia: unità immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota: 6 per mille;

4) tipologia: restanti immobili; aliquota: 7 per mille.

(Omissis).

03A00509

COMUNE DI RUDIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rudiano (prov. di Brescia), ha adottato il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote già applicate nell'anno 2002, così come di seguito elencato:

prima casa e relative pertinenze: 5,00 per mille;

detrazione prima casa: € 114,00;

altri immobili: 7 per mille.

(Omissis).

03A00510

COMUNE DI TORRICCE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Torricce (prov. di Frosinone), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) con effetto dal 1° gennaio 2003 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 2003, così come evidenziato in premessa;

2) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge;

3) di stabilire che la detrazione per prima casa è fissata in € 103,29 di imposta.

(Omissis).

03A00511

COMUNE DI URBISAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Urbisaglia (prov. di Macerata), ha adottato il 21 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni meglio dette in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille;

di disporre altresì che restano confermate le detrazioni già in vigore alla data del 31 dicembre 2001, nonché le medesime esenzioni introdotte con l'atto consigliare n. 9 del 18 febbraio 1998 previste per gli interventi di recupero dei fabbricati siti nel centro storico di questo comune;

di precisare, infine, che la detrazione di L. 200.000 (€ 103,29) prevista per l'abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze, così come già previsto nell'atto consigliare n. 2 del 18 febbraio 2000.

(Omissis).

03A00512

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 25 novembre 2002 dell'Agenzia delle dogane, recante: «Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002).

Nella determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, prima colonna, art. 1, dove è scritto: «1216) Associazione Mutuo Soccorso Valle Vigezzo, con sede in Santa Maria Maggiore *(Vibo Valentia)*;», leggasi: «1216) Associazione Mutuo Soccorso Valle Vigezzo, con sede in Santa Maria Maggiore *(Verbania)*;».

03A00788

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501022/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2 8 *

€ 0,77